AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE NEL COMUNE DI TORINO AREA SUD DA ADIBIRE A USO UFFICIO E SPORTELLO PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Prov.	il	
		n.
		Prov.
(eventuale) P. I\	/A	
	(eventuale) P. I\	(eventuale) P. IVA

1

con sede legale in Via/Pia	zza	
Città		Prov.
Cadica figaala	P. IVA	
Codice fiscale	P. IVA	
Matria da INDO	(
	(sede territoriale competente)	
Codice Inail		
Numero REA		

CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'offerente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

Parte A) – Caratteristiche essenziali dell'immobile (cfr. Punti 2 e 3 dell'Avviso)

- 1) che l'immobile offerto ha le seguenti caratteristiche essenziali (di cui al punto 2 dell'Avviso):
 - destinazione d'uso catastale ed urbanistica ufficio o, comunque, compatibile con l'uso sportello di riscossione aperto al pubblico;
 - ubicazione nel Comune di Torino, area Sud (più precisamente corrispondente alle zone OMI centrale B8, semicentrali C1, C2, C3, e,

- periferiche D3, D2 e D4 (queste ultime solo porzione entro Corso Maroncelli e Corso Traiano), D5 entro Corso Orbassano;
- superficie complessiva, interamente ubicata al piano terra, compresa tra
 450 e 530 mq, con una tolleranza del 10%, di cui:
 - a) 300 350 mg da destinare a sala pubblico e front office;
 - b) 90-120 mg da destinare a uffici di back office;
 - c) 40 mq da destinare archivio/deposito;
 - d) 20 mg da destinare a locali tecnici.
- che l'immobile sarà disponibile entro 150 (centocinquanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di locazione. Si precisa che la sottoscrizione del contratto preliminare dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione da parte di AdeR all'offerente dell'importo del canone congruito dall'Agenzia delle Entrate, ridotto del 15% ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;
- 2) che, in caso di scelta dell'offerta, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, saranno prodotti i seguenti atti/certificazioni rilasciati/e dalle competenti amministrazioni ed attestanti:
 - la regolarità urbanistica e la compatibilità dell'immobile/i offerto/i all'uso previsto come sportello di riscossione aperto al pubblico, rispetto alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
 - l'agibilità dell'immobile/i;
 - la conformità dell'immobile/i offerto/i alla normativa regolante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
 - la conformità dell'immobile/i offerto/i e dei relativi impianti alle normative in materia di sicurezza ed antincendio vigenti;
 - la conformità dell'immobile/i offerto/i alla normativa concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/1996);
 - la documentazione, comprensiva dell'APE, relativa alla prestazione energetica dell'immobile/i offerto/i, e/o le relative informazioni.
- 3) che l'immobile/i sarà consegnato/i al conduttore pronto/i all'uso, senza necessità di ulteriori opere di ammodernamento o manutenzione da parte del conduttore, con l'eventuale possibilità di richiedere modesti e necessari adeguamenti funzionali alle esigenze logistiche del conduttore, e sarà dotato di sistema di antintrusione perimetrale e interno;

4) che l'immobile offerto ha la predisposizione di tutte le parti impiantistiche, elettriche e cablaggio passivo per rete dati/fonia relativamente a n. 16 casse di front office (dimensioni circa 2x2 metri) e un numero compreso tra 7 e 9 postazioni di lavoro in back office, sia in open space che in stanze singole, oltre relative apparecchiature correlate (stampanti, fax, multifunzione, etc.).

DICHIARA ALTRESI'

Parte B) – Requisiti del locatore offerente (cfr. punto 4.1 dell'Avviso) e altre informazioni

- 1) che l'offerente è proprietario/a dell'immobile o, comunque, può liberamente e totalmente disporne;
- 2) (*in caso di persona giuridica*) che nei confronti della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3) (*in caso di persona giuridica*) che nei confronti della società offerente non sussistono le seguenti situazioni:
 - a) l'essere stata sottoposta a fallimento o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o l'essere in corso nei suoi riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- vi. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

con provvedimenti emessi nei confronti:

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in oggetto (salvo l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
- **n.b.**: il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il

- reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima:
- c) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - n.b.: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'offerente potrà essere altresì escluso dalla partecipazione alla procedura se Agenzia delle entrate-Riscossione è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una "grave violazione". Per "grave violazione" s'intende quella riferita alle due casistiche come sopra precedentemente indicate. Il divieto in ogni caso non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 4) (per le persone giuridiche e per le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) che non è stata emessa sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 5) (in caso di persona fisica, impresa individuale o società di persone) che nei confronti dell'offerente (eventuale: e di tutti gli altri

comproprietari/usufruttuari/detentori legittimati) non sussistono le seguenti situazioni:

- d) l'essere stato sottoposto a fallimento o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o l'essere in corso nei suoi riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- e) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

con provvedimenti emessi nei confronti:

- dell'offerente se si tratta di persona fisica;
- del titolare se si tratta di impresa individuale;
- dei soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei soggetti di cui ai punti precedente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in oggetto (salvo l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
- **n.b.**: il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- f) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - n.b.: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'offerente potrà essere altresì escluso dalla partecipazione alla procedura se Agenzia delle entrate-Riscossione è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una

"grave violazione". Per "grave violazione" s'intende quella riferita alle due casistiche come sopra precedentemente indicate. Il divieto in ogni caso non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché il l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6) che non sussistono rapporti contrattuali diretti e/o indiretti con Agenzia delle entrate-Riscossione:

OVVERO

che sussistono i seguenti rapporti	contrattuali	diretti e/	o indiretti/	con /	Agenzia	delle
entrate-Riscossione:						

- 7) relativamente all'assoggettabilità del contratto di locazione ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dichiara sotto la propria responsabilità che:
 - ☐ i relativi canoni non devono essere assoggettati ad IVA in quanto (indicare le

motivazioni per le quali i canoni sono IVA esenti);

OVVERO

☐ i relativi canoni sono imponibili ai fini IVA.

- 8) di essere a conoscenza che Agenzia delle entrate-Riscossione non accetterà offerte dalle quali possa derivare, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale in favore dei dipendenti dell'Agenzia stessa che interverranno nello svolgimento della procedura, tale da poter essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza;
- 9) di essere a conoscenza e di accettare che Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nell'immobile e di impegnarsi, sin da ora, a consentire l'accesso all'edificio oggetto della proposta contrattuale, anche nel caso che lo stesso sia occupato da terzi;
- 10) di essere a conoscenza e di accettare che ogni necessaria autorizzazione, aggiornamento o adeguamento normativo in materia di edilizia, sicurezza,

antincendio e quant'altro relative all'esecuzione dei lavori e/o all'inizio delle attività previste saranno a proprio esclusivo carico;

- 11) di essere a conoscenza e di accettare che l'Avviso Prot. n. 2021/4099136riveste mero carattere di ricerca di mercato non vincolante in alcun modo l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di offerenti e che l'Avviso stesso non costituisce "offerta al pubblico" ai sensi dell'art. 1336 c.c. né "promessa al pubblico" ai sensi dell'art. 1989 c.c.;
- 12) di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione di offerte non comporta alcun diritto e/o aspettativa per i soggetti offerenti e che Agenzia delle entrate-Riscossione, a proprio insindacabile giudizio, potrà, quindi, in qualsiasi fase della ricerca di mercato, motivatamente:
 - non selezionare alcuna offerta;
 - non sottoscrivere il contratto di locazione con il soggetto che ha presentato l'offerta risultata prima in graduatoria;
 - avviare una negoziazione con l'offerente risultato primo in graduatoria;
 - avviare una successiva negoziazione relativamente ad altri immobili che saranno ritenuti maggiormente idonei;
 - interrompere la procedura selettiva avviata e/o recedere dalla successiva negoziazione;
- 13) di essere a conoscenza e di accettare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riconoscerà commissioni e/o compensi a qualunque titolo richiesti da eventuali intermediari/agenzie;
- 14) di essere informato dell'esistenza del trattamento dei dati personali e delle sue finalità, avendo ricevuto dal titolare del medesimo trattamento l'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Allegato F dell'Avviso di indagine di mercato;
- 15) che ogni comunicazione relativa al procedimento avviato con la pubblicazione dell'Avviso, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) <u>logistica.infrastrutture.security@pec.agenziariscossione.gov.it</u> all'attenzione del Responsabile della procedura Sig. Franco Simone.

	ALLEGATO B – Dichiarazione requisiti
Data	

Firma	<u></u>

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (O ALTRO DOCUMENTO CHE COMPROVI L'IDENTITÀ) DEL SOTTOSCRITTORE.